

BANDO FSA 2009-2010 – Comune di BADIA POLESINE (RO)

E' indetto il bando di cui alla DGR 30 dicembre 2010, n. 3527 per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per il biennio 2009, 2010 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.

I contratti di affitto relativi al biennio 2009, 2010 per i quali si chiede il contributo, devono riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso del biennio.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il biennio.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

- A. Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda,:
- a) sia residente nel Comune;
 - a) Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 49,938,42) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, non sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;
 - b) Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEefa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non superiore a € 14.000,00;
 - c) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189) oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti.
 - d) Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale requisito può essere assolto anche dal coniuge. Nel caso non sia in grado di presentare i certificati storici di residenza al momento della domanda, il richiedente può rilasciare autocertificazione dei periodi di residenza in Italia fermo restando che il contributo potrà essere concesso solo dopo la presentazione dei certificati storici di residenza che convalidino la autocertificazione.
- B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede,

assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, nel biennio, occupava un alloggio in locazione:

- a) A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
- b) Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- c) Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 4.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 3, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.i Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, nel determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
 1. pensioni esenti:
 - 1.B.c.1.1. pensioni di guerra;
 - 1.B.c.1.2. pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
 - 1.B.c.1.3. pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 - 1.B.c.1.4. pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
 2. redditi non assoggettabili all'IRPEF:
 - 1.B.c.2.1. rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - 1.B.c.2.2. equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - 1.B.c.2.3. assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
 - 1.B.c.2.4. retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - 1.B.c.2.5. premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- a) Con superficie nettaⁱ non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie ammessa è pari a 95 mq netti per famiglie fino a tre membri. La superficie ammessa è incrementata di 5 mq netti per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del bando regionale (31 maggio 2011) o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;

2. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;

- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nel biennio 2009 - 2010, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1.
- C. Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per gli anni 2009 e 2010, in altra Regione. Qualora si sia presentata la domanda in altra Regione per uno solo degli anni 2009 o 2010 la domanda dovrà contenere solo i dati relativi all'anno per il quale non è stata presentata domanda in altra Regione.
- D. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 6.

3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

4. Calcolo del contributo (base di calcolo).

L'ammontare del contributo, che viene utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà calcolato, separatamente per ciascuna delle due annualità, come segue:

- A. Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi punto 1 A. c.):
- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno, riferite a ciascuna annualità. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per il biennio 2009, 2010.
- C. La base di calcolo del contributo è rappresentata dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 2.200,00;
- D. Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque membri. Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 15.000,00 euro;
- E. Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi punto 1.B.d.), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:
 - a) con numero di membri superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni alla data di scadenza del Bando regionale (31 maggio 2011);
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;

- F. Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore, oltre il quale, la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c);
- G. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

5. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora questo, determinato con le modalità di cui al punto 4, risulti inferiore a € 100,00.
- C. Il contributo finale, per l'anno 2009, verrà decurtato in misura pari alla detrazione per affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2009. Per l'anno 2010, la detrazione per affitto operata in sede di dichiarazione dei redditi 2010, verrà trattenuta se tale informazione sarà raccolta prima della liquidazione del contributo.
- D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito iseeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

6. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate dal 08/04/2011 al 17/05/2011

7. Modalità di presentazione delle domande.

- A. Le domande potranno essere presentate presso i seguenti uffici:
 - a) Comune di Badia Polesine (RO) Ufficio Servizi Sociali presso Sede Municipale Piazza Vittorio Emanuele II 279 – 45021 Badia Polesine (RO)
 - b) Recapiti : tel. 0425 594500 – fax 0425 588879 – e mail: servizi.sociali@comune.badiapolesine.ro.it
- B. recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al medesimo indirizzo.
 - a) L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il

secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

8. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.e) e sarà richiesta copia del titolo (permesso, carta di soggiorno o richiesta di rinnovo) che dà diritto a risiedere in Italia;
- B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 7.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica, se non in possesso di attestazione ISEE in corso di validità (la attestazione ISEE ha validità di 12 mesi). In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità e allegando Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE o Attestazione ISEE in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale. Qualora la domanda, trasmessa via posta, sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punti 6 7 B)
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
- a) attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica:
 1. Ultima dichiarazione dei redditi (Unico, 730 o CUD);
 2. Estratto conto al 31/12 dell'anno precedente di tutti i rapporti con intermediari finanziari (Banche, Assicurazioni, SIM, ecc);
 - b) Documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF elencate al punto 1.B.c)
 - c) contratto (contratti) di locazione registrato;
 - d) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;
 - e) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.

- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.
- E. Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

9. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

10. Privacy.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, ATI Anci SA – Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Badia Polesine, 01.04.2011

Il resp. settore Servizi alla Persona
f. to dr. Roberto Lupi

NOTE

i Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tali circostanze il Comune può richiedere il cofinanziamento regionale assumendo a carico del bilancio comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni

ⁱⁱ La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garage, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.